

IMPIANTO: ADS

Protocollo di settore:


N. 000739

DATA 09 GEN. 1996



REGIONE LOMBARDBIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 di allegati che formano parte integrante della stessa.



REGIONE LOMBARDBIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia composta di 12 fogli è conforme all'originale depositato agli atti. 25 GEN. 1996
Milano,

d'ordine del Segretario

L'impiegata M. G.F.
(Al. Zed Fatina)

[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE NR. VI/

08218

SEDUTA DEL

19 GEN. 1996

Presidente: ~~ROBERTO FORMIGONI~~

Presenti gli Assessori regionali:

ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente

MAURIZIO BERNARDO

~~MILENA BERTANI~~

~~GUIDO BOMBARDA~~

CARLO BORSANI

MASSIMO CORSARO

FRANCESCO FIORI

~~ELENA GAZZOLA~~

~~DONATO GIORDANO~~

ALBERTO GUGLIELMO

FRANCO NICOLI CRISTIANI

GIORGIO POZZI

GIULIANO SALA

MARZIO TREMAGLIA

Con l'assistenza del Segretario: Luigi MIGLIO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ENERGIA
Franco Nicoli Cristiani

[Handwritten signature]

OGGETTO: Legge 13/7/66, n. 615 ed art.17 DPR 24/5/88, n.203.

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente "Parere favorevole per il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato per la costruzione di un impianto per la desolfurazione catalitica del gasolio da parte della ditta Tamoil S.p.A. presso la raffineria di Cremona.

Fasc. 254/36574

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. LGS. N. 40/1993, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. LGS. N. 479/1993.


Il dirigente del Servizio proponente:

Protezione Aria Vincenzo Azzimonti

Il coordinatore del Settore proponente:

Renzo Compiani

[Handwritten signatures]





PRESO ATTO delle seguenti fonti normative, su cui si fonda il provvedimento in oggetto:

Legge 13/7/66, n° 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.";

D.P.R. 15/4/71, n° 322: "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/1966, n.615, limitatamente al settore delle industrie.";

art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n° 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.";

Legge Regionale 13/7/84, n° 35: "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia...";

D.P.R. 24/5/88, n° 203: "...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

D.P.C.M. del 21/7/89: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art.9 della L.349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n.203/88...";

D.M. del 12/7/90: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.";

D.P.R. 25/7/91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento..., emanato con D.P.C.M. del 21/7/1989.";

Legge 19/3/1990, n.55: "Nuove disposizioni per la presenza della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale."

Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28/6/90 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4/7/1990.

DATO ATTO che per l'individuazione dei limiti alle emissioni viene fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti riportata dal D.M. 12/07/90, alla classificazione degli stessi adottata con deliberazione G.R. n°IV/20998 del 26/5/87, e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6/4/89, unicamente per le sostanze non previste nell'allegato 1 del D.M. 12/07/90.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce della domanda di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, pervenute in data 2/5/95, prot.n 725007, presentate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24/5/88, n. 203, per la costruzione di un impianto per la

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 25 GEN 1996
d'ordine del Segretario
L'impiegata V. q.f.
(All. 204 Fatima)

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria



desolfurazione catalitica del gasolio da parte della ditta Tamoil S.p.A. presso la raffineria di Cremona.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce:

- a) del contenuto e dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla Ditta, eseguita dal funzionario assegnatario della relativa pratica, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse.
- b) del parere espresso in data 18/12/95 dal C.R.I.A.L., di cui all'art.2 della legge regionale 13/07/1984, n.35, favorevole all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione, secondo le condizioni riportate nel dispositivo del presente atto.

PRESO ATTO che lo stesso Dirigente, in relazione all'esito positivo dell'istruttoria di cui alla lettera a), propone l'assunzione del relativo parere ai sensi dell'art.17 del DPR n.203/88, per la costruzione dell'impianto in oggetto, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato antimafia di cui alla richiamata L. 55/90, in quanto, come specificato alla lettera C) della già citata Circolare n. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e, quindi, suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

DATO ATTO, ai sensi dell'art 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 13/2/1993 n. 40, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 10/11/1993 n. 479.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge


D E L I B E R A

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il
25 GEN 1996
L'Impiegata V.G.
(All Zed Fatti)




Di approvare e trasmettere al Consiglio Regionale la proposta di Deliberazione Consiliare avente per oggetto "Parere favorevole per il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato per la costruzione di un impianto per la desolforazione catalitica del gasolio da parte della ditta Tamoil S.p.A. presso la raffineria di Cremona."


IL SEGRETARIO
REGIONE LOMBARDA
SECRETARIA
GIUNTA REGIONALE



REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è fornita all'Ufficio
Milano, il
d'ordine del Segretario
L'Impiegata V. f. f.
(All. Zed Fátina)



1998




Allegato alla deliberazione
n. 8218 del 19 GEN. 1996

AMBIENTE ED ENERGIA

Legge 13/7/66, n.615 ed art.17 DPR 24/5/88, n.203.

Parere favorevole per il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato per la costruzione di un impianto per la desolforazione catalitica del gasolio da parte della ditta Tamoil S.p.A. presso la raffineria di Cremona.

fasc. 254/36574



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 25 GEN. 1996
d'ordine del Segretario
L'Impiegata VI q.f.
(A. Zed Fatina)

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la richiesta di parere ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 pervenuta dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'artigianato con nota n. 725007 del 2/5/95 relativa all'installazione di un impianto di desolfurazione del gasolio con capacità di 900.000 t/anno, presso lo stabilimento della Tamoil di Cremona.

Visto che l'impianto in progetto prevede due sezioni principali, una di reazione ed una di strippaggio ed assorbimento.

La carica è costituita da gasolio leggero con portata di 66 mc/h e da gasolio da Visbraker con portata di 53 mc/h.

Il gasolio leggero contiene lo 0,4% di zolfo e circa 250 ppm di azoto.

Il gasolio da Visbreaker contiene lo 0,65% di zolfo ed oltre 600 ppm di azoto.

Come reagente di desolfurazione si usano circa 1.100 kg/h di gas contenenti circa 440 kg/h di H₂ (91% in moli) prodotto nell'impianto di Reforming Catalitico.

Si ottengono 98,5 t/h di gasolio Diesel con zolfo max 0,04% che viene stoccato in serbatoi esistenti ed una frazione di nafta 3,5 t/h ricircolata alla Distillazione atmosferica.

Sezione reazione

La carica preriscaldata in un fascio tubiero (8E8) con il fondo stripper, viene miscelata col gas, ulteriormente preriscaldata nel fascio tubiero (8E1A+C) con l'effluente del reattore di desolfurazione ed infine portato alla temperatura di reazione di 300-340 °C tramite il forno (8F1). Nel reattore (8R1) su due letti catalitici al cobalto molibdeno si trasformano i composti dello zolfo in H₂S. L'effluente, opportunamente raffreddato viene inviato ad un recipiente (HP Separator 8V2) per la separazione della fase liquida da quella gassosa.

La fase gassosa tramite due compressori (8K1A/B) e previo reintegro con gas fresco viene riciclata al reattore lo spurgo entra nella rete fuel gas.

La fase liquida viene inviata allo strippaggio.

Sezione strippaggio ed assorbimento

La fase liquida previo riscaldamento in fascio tubiero (8E2, 8E3A+C) viene alimentata nella parte alta dello stripper (8C1) in controcorrente ad un flusso di vapore.

Il fondo dello stripper che costituisce il prodotto, viene raffreddato, fatto passare su un prefiltro (8FT2) ed un filtro a cartucce coalescenti (8FT3) al fine di rimuovere l'acqua.

Il prodotto di testa viene parzialmente condensato ed inviato nell'accumulatore di testa (8V3) della colonna si strippaggio.

Si separa il liquido che decanta in fase acquosa ed

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 25 GEN. 1996
 d'ordine del Segretario
 L'impiegata V. q. f.
 (All Zed Fatina)

Il Dirigente

idrocarburica. Il gas è invece inviato ad un assorbitore (8C2) dove viene lavato in controcorrente co una soluzione amminica, poi entra nella rete di fuel gas.

La fase acquosa viene avviata all'esistente Sour Water Stripper per essere purificata.

La fase idrocarburica (nafta) viene riciclata alla distillazione atmosferica.

Bilancio su 8.000 ore/anno di funzionamento.

Alimentazione	% peso	t/anno
Gasolio leggero	54,4	447.700
gasolio visbreaker	44,5	366.600
gas reagente	1,1	8.800
totale	100	823.100

Prodotti

gasolio desolfurato	95,7	788.000
nafta	3,4	27.800
fuel gas	0,9	7.300
totale	100	823.100

Emissioni

Provengono dal forno (8F1) e sono convogliate nell'esistente camino del Catalitic Dewaxing;

Il forno ha caratteristiche

potenzialità	4.116.000 kcal/h	<i>4,8 MW</i>
combustibile	fuel gas (zolfo max 0,1%)	
consumo	335 kg/h	
altezza camino	60 m	
diametro	0,87 m	
portata fumi umidi	6.200 Nmc/h=5.000 Nmc/h fumi secchi	
temp. fumi	313 °C (compresi i fumi Dewaxing)	
conc. SO2	134 mg/Nmc	
conc. NOX	100 mg/Nmc	

le concentrazioni sono riferite al 3% di O2 libero.

Con l'entrata in esecizio di questo impianto di desolforazione del gasolio la capacità di decreto della raffineria resta di 5.000.000 di t/anno e che le produzioni previste sono

Prodotto	% in peso
GPL	2,2 - 3,8
benzine motori	16,0 - 24,1
virgin nafta	-----
kerosene	1,0 - 4,0
gasoli	30,4 - 42,5
oli combustibili	26,8 - 39,7
zolfo	0,1 - 0,3
consumi e perdite	4,2 - 4,9

Bilancio consumi ed emissioni

Tutti i gas prodotti dalla desolforazione pari a 1360 kg/h sono desolforati negli esistenti impianti di lavaggio con

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il **25 GEN. 1996**
 d'ordine del Segretario
 L'Impiegata M. A. I.
 (All. Zed F. I. I. I.)

Il Dirigente del Servizio
 Protezione Aria

DEA, dalla cui rigenerazione si ottiene un gas ricco in H₂S inviato agli esistenti impianti Claus. (capacità 12+30 t/g). Con il nuovo impianto la produzione totale di zolfo sarà di circa 15 t/g.

L'invio al Claus del nuovo quantitativo di H₂S 440 kg/h comporta un incremento di emissioni di SO₂ di circa 33 kg/h.

Con il nuovo impianto si determina pertanto un consumo di circa 1.100 kg/h di gas come reagente di desolforazione e di circa 335 kg/h di gas come combustibile.

Dall'impianto ottengo 880 kg/h di fuel gas (1.360 di gas da cui sottraggo 440 kg/h di H₂).

Ciò determina nel totale di raffineria un incremento di circa 735 kg/h di consumi di olio combustibile BTZ (S<1%). Complessivamente dai processi di combustione si ha un incremento di emissioni di circa 17 kg/h di SO₂ e 4,7 kg/h di NOX.

	prima	dopo	
Olio bruciato(*)	6.373	7.107	kg/h
fuel gas(*)	12.984	13.063	kg/h
volume fumi secchi	264.266	277.370	Nmc/h
SO ₂	217	267	kg/h
conc. SO ₂	823	966	mg/Nmc
NOX	72	77	kg/h
conc. NOX	273	277	mg/Nmc

I bilanci sono fatti nell'ipotesi di raffineria marciante alla massima capacità di decreto 5 Milioni t/a con O.C. all'1% si zolfo e fuel gas allo 0,1%.

Nel 1994 sono state lavorate 4,2 milioni di tonnellate, l'olio ha avuto un contenuto medio di zolfo dello 0,78% ed il fuel gas dello 0,051%.

(*) Avendo lavorato 4,2 milioni di tonnellate ha funzionato un solo impianto di riforma catalitica delle benzine anzichè due con una conseguente minore produzione di gas rispetto ad una disponibilità di progetto di 19.000 kg/h.

VISTO che in data il C.R.I.A.L. ex. art.2 della legge regionale 13/07/1984 n.35, ha esaminato la richiesta ed ha espresso parere favorevole al suo accoglimento alle condizioni riportate in deliberato.

RITENUTO di adottare, quale criterio generale per l'individuazione dei limiti alle emissioni, la classificazione degli inquinanti indicata dal D.M. 12/07/90, la classificazione adottata con deliberazione G.R. n°IV/20998 del 26/5/87, e le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6/4/89, unicamente per le sostanze non previste nell'allegato 1 del D.M. 12/07/90.

RITENUTO che il presente atto rientri nella fattispecie prevista dalla lettera C, II capoverso della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28/6/90 U.S.G. n. 2481, pubblicata sulla G.U., serie generale n. 154 del

REGIONE LOMBARDIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia è conforme all'originale

Milano, il 25 GEN. 1996

d'ordine del Segretario

L'impiegata V. q.f.

(All Zed Felina)

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria

4/7/90, " Attività assoggettate " avendo contenuto tecnico in quanto rifacentesi ai cicli produttivi dell'azienda richiedente e che quindi non sia necessario presentare la certificazione antimafia di cui alla legge 19/3/90, n. 55.

CONSIDERATO che le attività industriali dell'insediamento produttivo rientrano nel campo di applicazione del DPR 175/88.

RILEVATO che l'azienda ha trasmesso agli organi competenti il rapporto di sicurezza con dichiarazione allegata della relativa perizia giurata.

VISTA la Legge 13/7/66, n. 615.

VISTO il DPR 15/4/71, n.322.

VISTO l'art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n. 616.

VISTA la Legge Regionale 13/7/84, n. 35.

VISTO il D.P.R. 24/5/88, n. 203.

VISTO il D.P.C.M. del 21/7/89.

VISTO il D.M.del 12/7/90.

VISTO il D.P.R. 25/7/91.

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1993.

Nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 alla richiesta del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato relativa all'installazione di un impianto di desolfurazione del gasolio con capacità di 900.000 t/anno, presso lo stabilimento della Tamoil di Cremona.

1 Di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate di seguito:

Gli sfiati delle valvole di sicurezza ed emergenza devono essere tutti convogliati nella rete di blow-down.

Forni di processo

- . L'olio combustibile impiegato in raffineria dovrà avere un contenuto max in zolfo del 1%.
- . Il gas un contenuto max in zolfo dello 0,1%.
- . Devono essere adottate tecnologie di combustione atte a minimizzare la formazione di NO.
- . Per l'utilizzo del fuel gas nel nuovo forno devono essere rispettati in emissione i limiti seguenti espressi in mg/Nmc e riferiti al 3% di O2 libero:

NOX (come NO2)	200
polveri	5
CO	100

Per il controllo della combustione devono essere come



REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 25 GEN 1996
 d'ordine del Segretario
 L'impiegata VI q.f.
 (All. Zed Patina)

Il Dirigente del Servizio
 Produzione Area

minimo installati analizzatori di O₂ nei fumi che regolino in automatico la portata dell'aria comburente.

- . Al momento può essere accettato l'invio dei fumi di combustione nei camini esistenti.
- . Devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare emissioni olfattivamente moleste.

In particolare:

- . La fermata degli impianti di lavaggio amminico deve comportare la fermata degli impianti che producono H₂S nel più breve tempo tecnico.

I prodotti leggeri (quelli con tensione di vapore superiore a 13 mbar alla T° di 20°C) dell'impianto devono essere lavorati in cascata possibilmente senza stoccaggi intermedi, in caso contrario devono essere stoccati in serbatoi che evitino emissioni, a tal fine possono essere ritenuti idonei quelli a tetto galleggiante oppure con lo sfiato convogliato ad un sistema di combustione controllata.

- . I gas prodotti devono essere avviati al lavaggio amminico per il recupero dello zolfo. Il contenuto residuo in H₂S nei gas avviati a combustione deve essere max dello 0,1%
- . I compressori dei gas devono avere un sistema di tenuta con fluidi in pressione nell'intercapedine della doppia tenuta in modo da laminare verso l'interno in caso di perdita.

Devono esserci dispositivi di allarme in caso di consumo eccessivo nel circuito di tenuta o di cadute di pressione nello stesso.

Le valvole di sicurezza e di sovrappressione devono essere convogliate alla rete di blow-down.

- . Le pompe che trattano liquidi contenenti H₂S, devono avere la doppia tenuta con un fluido tampone intermedio o sistema equivalente.
- . Le acque contenenti sostanze acide, prima di essere scaricate all'impianto di trattamento acque, devono essere bonificate tramite stripping dei gas acidi.

Le acque scaricate non devono essere fonte di molestia olfattiva.

Il contenuto in H₂S nelle acque scaricate dallo stripping deve essere ≤ 10 ppm.

Il nuovo impianto coinvolge quelli di lavaggio gas acidi recupero zolfo

che non subiscono modifiche e per la gestione dei quali si rimanda alla D.C.R. n. V/1062 del 23/2/94.

Prescrizioni Generali

L'azienda, oltre agli obblighi fissati dall'art.8 DPR 203/88 deve, con cadenza semestrale, effettuare analisi di controllo delle emissioni dal nuovo forno e di verifica delle rese di conversione del Claus dandone preavviso di almeno 15 gg. alle autorità preposte al controllo ed adottare le metodiche di prelievo ed analisi della Unichim. I prelievi devono essere almeno due in ogni occasione. I

REGIONE LOMBARDA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 23 GEN. 1996
 d'ordine del Segretario
 L'impiegata VI q.t.
 (AN Zed Fatina)

dati, che devono servire anche per una taratura degli analizzatori in continuo, devono essere trasmessi alla Regione ed alle Autorità preposte al controllo al termine della stagione termica, unitamente ad una relazione sui valori misurati in continuo.

La documentazione relativa ai risultati analitici deve essere corredata dei seguenti dati:

- localizzazione dei punti di prelievo e indicazione dei carichi in atto al momento del prelievo
- metodologia di prelievo e di analisi
- portata e temperatura dell'aeriforme
- concentrazione e denominazione chimica degli inquinanti

L'impianto deve essere messo a regime entro 120 giorni dalla messa in esercizio degli impianti. In tale periodo transitorio possono essere accettate variazioni sui limiti del 25%.

La ditta deve trasmettere i risultati di una indagine analitica eseguita ai punti di emissione attenendosi a quanto indicato all'art.8, comma 2, del D.P.R. 203/88 e al punto 22 del DPCM 21/7/89; in particolare, nell'arco di un periodo di dieci giorni di marcia controllata degli impianti, devono essere effettuati campionamenti di aeriforme.

. nel caso di un'emissione proveniente da un processo produttivo di tipo continuo, devono essere effettuati almeno cinque campionamenti.

Di far presente che ai sensi dell'art.8 D.P.R. 203/88, la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al Sindaco e alla Regione, la data della messa in esercizio degli impianti.

Di far presente gli adempimenti previsti dall'art. 8 nonché quanto prescritto dagli artt. 10,11,15 del D.P.R. 203/88.

Di demandare all'Ente responsabile del Servizio di Rilevamento di Cremona la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte della ditta di quanto riportato in delibera.

Di richiamare l'attenzione del Comune e dell'USSL sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato in delibera.

Di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti.

Di richiamare l'attenzione del ministero e del Sindaco sul fatto che le lavorazioni della ditta rientrano tra quelle insalubri della prima classe di cui all'elenco del D.M. 2/3/87.

Di ricordare al Sindaco che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui alla presente delibera, è necessario controllare che la ditta sia in

REGIONE LOMBARDA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 25 GEN. 1996
 Milano, il
 d'ordine del Segretario
 L'impiegata / il q.f.
 (Ad Zed F. line)

Il Dirigente del Servizio
 Protezione Aria

possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

E' necessario inoltre verificare che siano rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo.

Di dare atto che il presente provvedimento non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo 13/02/1993 n.40.

Di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ed alla Commissione istituita presso il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.1 dell'accordo procedimentale del 10/4/91.



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 25 GEN. 1996
d'ordine del Segretario
L'impiegata VI q.f.
(All. Zed/Fatima)

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria